

Indicazioni relative all'ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro

Capitolo 6: Obblighi particolari del datore di lavoro e del lavoratore

Sezione 1: Regolamento aziendale

Art. 68 Pubblicazione del regolamento aziendale

OLL 1

Art. 68

Articolo 68

Pubblicazione del regolamento aziendale

(art. 39 LL)

¹ Il regolamento aziendale va affisso nell'azienda in luogo ben visibile o distribuito ai lavoratori.

² Esso va inviato all'autorità cantonale.

Premessa

Il regolamento aziendale deve sempre essere noto a tutti i lavoratori dell'azienda nella sua versione aggiornata.

Capoverso 1

La pubblicazione del regolamento aziendale può avvenire in due modi:

1. Il regolamento aziendale è affisso in modo ben visibile a un albo dove può essere letto da tutti i lavoratori.
2. A tutti i lavoratori è distribuito un manuale operativo che contiene tutti i regolamenti e gli accordi generali o speciali in vigore. Vi è la possibi-

lità, in questo caso, di integrare il regolamento aziendale nel manuale. Ovviamente, il regolamento può anche essere distribuito a ogni singolo lavoratore come documento a sé stante.

È comunque importante che il regolamento sia sempre accessibile a tutti nella versione aggiornata e che in caso di cambiamenti (dopo che sono stati consultati i lavoratori) sia subito distribuito a tutti i dipendenti dell'azienda.

Capoverso 2

L'azienda deve trasmettere il regolamento all'organo cantonale preposto all'esecuzione della legge sul lavoro.